



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: BONIFICHE

**TAR Brescia, sez. I, 17 novembre 2025, n. 1042: bonifica dei siti inquinati:
sospensione del procedimento in attesa della sentenza civile sulla responsabilità da
inquinamento – esclusione per contrarietà ai canoni di buon andamento**

Il presupposto della decisione in commento riguarda una vicenda di inquinamento di un sito che ha visto la ditta acquirente del sito segnalare la contaminazione rinvenuta, in qualità di soggetto non responsabile, alla Provincia competente. Nel contempo, la stessa ha rappresentato la volontà di procedere, nelle more dell'individuazione del soggetto responsabile, all'attività di caratterizzazione e risanamento dell'area, trasmettendo a tal fine agli enti competenti la proposta di piano di caratterizzazione delle acque sotterranee, approvato dal Comune all'esito della conferenza di servizi decisoria, e poi la proposta di Piano di bonifica. Nel frattempo, la ditta ha promosso una causa civile nei confronti del presunto responsabile per la riduzione del corrispettivo del prezzo di vendita del complesso ex art. 1489 c.c. in via alternativa all'azione di rivalsa ex art. 253, comma 4, D.lgs. 152/2006 e, in subordine, per il risarcimento del danno corrispondente agli esborsi sostenuti e da sostenere per la bonifica della falda acquifera sottostante all'area. Ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 245, comma 2, D.lgs. 152/2006 volto all'individuazione della responsabilità da inquinamento, i chiamati hanno contestato ogni responsabilità in merito, chiedendo la sospensione del procedimento amministrativo, sino alla conclusione del giudizio civile promosso nei loro confronti.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Con la sentenza in commento il TAR Brescia, richiamati i criteri in base ai quali un soggetto può essere chiamato a rispondere per l'inquinamento di un sito (principio “*chi inquina paga*”) e i relativi passaggi procedurali, chiarisce che la pretesa di sospendere il procedimento in attesa del sopraggiungere di un giudicato civile, innanzitutto, non trova riscontro nelle Linee Guida ministeriali del luglio 2023 invocate dai ricorrenti, ma, in ogni caso, appare del tutto contraria ai canoni di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, anche alla luce delle dilatate tempistiche dei processi civili. Soprattutto, ricorda il Giudice, al fine di rendere effettivo il principio del “chi inquina paga”, è necessario individuare, non appena possibile, il responsabile della contaminazione, dunque è da escludersi una legittima sospensione del procedimento.

[Consulta la sentenza](#)